



DELIBERA N. 371

24 luglio 2024

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il solo settore servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour – CFAVCP-0000DD0

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 24 luglio 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

la richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità, da ultimo, con allegata documentazione integrativa, ed acquisita al n. 56010/2024, con cui il Responsabile AUSA della Cuc rappresenta la necessità di qualificare la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 anche per il settore Servizi e Forniture, stante la necessità nel corso del biennio 2024-2026, di dover appaltare, per conto dei comuni appartenenti alla Cuc, interventi di importo anche superiore alla soglia di rilevanza europea, per le quali è previsto il livello di qualificazione SF1;



Considerato

che la Cuc a decorrere dal 17 luglio 2024 ha già ottenuto una qualificazione ordinaria per il settore Lavori con il livello L1 ed è dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto come dichiarato. Inoltre, presso la Cuc, è presente almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Considerato

che la Cuc rappresenta, nella nota di richiesta di qualificazione con riserva per il settore servizi e forniture e nelle tabelle dei DUP allegate all'istanza, di aver svolto attività di pianificazione, congiuntamente ai Comuni convenzionati, delle attività triennali (2024-2026) concernenti procedure di affidamento, per quanto riguarda servizi e forniture pubbliche - per importi anche superiori alle soglie di rilevanza europea.

Rilevato

che in considerazione della composizione della "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata, la Cuc dovrà porre in essere procedure per i Comuni convenzionati, per il settore servizi e forniture, utilizzando il personale con la formazione di base ed avanzata dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva e che tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023.

Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti dal 12/11/2015, di avere una struttura organizzativa stabile, la diponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata e di essere già qualificata, in via ordinaria, nel settore lavori per il livello L1.



Rilevato altresì

Che il punteggio già ottenuto, nel corso della qualificazione ordinaria per lavori nel settore competenze e formazione evidenzia che la stazione appaltante risulta avere un punteggio indicativo che può essere riconosciuto, con i dovuti riadattamenti, anche per il settore servizi e forniture.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

La qualificazione con riserva nel livello massimo nel settore dei servizi e delle forniture (SF1) della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour e, per l'effetto, ne dispone l'iscrizione all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate fino al 31 luglio 2025.

Alla scadenza di tale periodo, salvo documentata richiesta di proroga, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2024

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente